

STATUTO

DOMUS SERVIZI SANITARI COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CORBETTA MI VIA DONATORI DI SANGUE 2

Numero REA: MI - 2000610

Codice fiscale: 08053180967

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-05-2018 - Statuto completo	2
--	---

	<u>S T A T U T O</u>	Allegato "A" al n.
	TITOLO I	711/479 di rep.
	DENOMINAZIONE - NORME APPLICABILI - SEDE - DURATA - DOMICI-	
	LIAZIONE	
	Articolo 1. Denominazione.	
	1.1. E' costituita ai sensi della legge n. 381/1991 una so-	
	cietà cooperativa sociale denominata:	
	"DOMUS SERVIZI SANITARI COOPERATIVA SOCIALE"	
	1.2. Si applicano alla presente società, in quanto compatibi-	
	li con le norme in tema di cooperative sociali, le norme sul-	
	la società a responsabilità limitata, purchè la società abbia	
	un numero di soci cooperatori inferiore a venti e l'attivo	
	patrimoniale non superi un milione di euro, ai sensi	
	dell'art. 2519, 2° comma c.c.	
	Articolo 2. Sede.	
	2.1. La società ha sede nel Comune di Corbetta (MI).	
	2.2. Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Co-	
	mune non costituisce modifica dell'atto costitutivo ed è di	
	competenza dell'organo amministrativo.	
	2.3. La società, con le modalità e le forme di volta in volta	
	richieste, può istituire, variare e sopprimere sedi seconda-	
	rie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze e unità lo-	
	cali, sia in Italia che all'estero.	
	Articolo 3. Durata.	
	La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) di-	
	1	

	cembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata.	
	Articolo 4. Libro soci - Domiciliazione.	
	4.1. La società tiene, a cura degli amministratori, il libro	
	dei soci, nel quale devono essere indicati il nome ed il do-	
	micilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno,	
	i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni delle	
	persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo	
	telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presen-	
	te statuto.	
	4.2. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei membri	
	dell'organo di controllo e del revisore (questi ultimi se no-	
	minati), per quanto concerne i rapporti con la società, s'in-	
	tende a tutti gli effetti di legge quello risultante dai li-	
	bri sociali. I soci, gli amministratori, i sindaci (o il sin-	
	daco) ed il revisore hanno l'obbligo di comunicare alla so-	
	cietà eventuali variazioni di domicilio, nonché dei propri	
	riferimenti telefonici, di telefax e di posta elettronica.	
	TITOLO II	
	SCOPO ED OGGETTO SOCIALE	
	Articolo 5. Scopi ed oggetto sociale.	
	5.1. Scopi sociali e rapporto mutualistico.	
	Scopo della cooperativa é quello di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e all'integra-	
	zione sociale delle persone attraverso la gestione e presta-	
	zione di servizi socio-sanitari e assistenziali, ai sensi e	
	2	

	per gli effetti della lettera "A" della legge n. 381/1991.	
	La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la	
	solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale	
	che ad essa fa riferimento, gli obiettivi delle disposizioni	
	legislative predette. I soci prestatori di lavoro intendono	
	perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stes-	
	si ed eventualmente anche per altri lavoratori, instaurando	
	con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro; le pre-	
	stazioni dei soci cooperatori in favore della società, nel	
	rigoroso rispetto delle leggi vigenti e secondo quanto even-	
	tualmente stabilito da apposito regolamento interno, potranno	
	avvenire nella forma del lavoro subordinato oppure in forma	
	di lavoro autonomo, lavoro a progetto, collaborazione non oc-	
	casionale o in qualsiasi altra forma prevista dalle normative	
	vigenti. I soci potranno altresì prestare la propria presta-	
	zione gratuitamente nella forma del volontariato ai sensi	
	dell'art. 7.3 lett. b) del presente statuto.	
	Ai sensi dell'art. 111-septies disp. att. c.c., la cooperati-	
	va sociale è considerata società cooperativa a mutualità pre-	
	valente.	
	La società potrà svolgere la propria attività anche con terzi.	
	I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplina-	
	ti da appositi regolamenti interni, predisposti dagli ammini-	
	stratori ed approvati dall'assemblea, con le maggioranze pre-	
	viste per le modificazioni dell'atto costitutivo, che deter-	
	3	

	minano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento	
	dell'attività mutualistica tra la società e i soci e, in ge-	
	nerale, per meglio regolare il funzionamento interno della	
	società, nel rispetto delle norme di legge e del presente	
	statuto.	
	5.2. Oggetto sociale.	
	5.2.1. La società ha per oggetto la prestazione di servizi	
	nel campo dell'assistenza sanitaria e socio sanitaria, ai	
	sensi e per gli effetti della lettera "A" della legge n.	
	381/1991, e quindi, tra l'altro:	
	- l'effettuazione, l'erogazione e il coordinamento di servizi	
	infermieristici e, in genere, di servizi di natura socio-sa-	
	nitaria, in favore di strutture ospedaliere, cliniche pubbli-	
	che e private, case di riposo, scuole, centri di accoglienza	
	in genere, nonché in favore di soggetti privati e pubblici,	
	anche a domicilio;	
	- la prestazione di servizi socio assistenziali per anziani,	
	disabili e, in genere per persone bisognose, anche a domici-	
	lio;	
	- la gestione di centri per la prestazione di servizi infer-	
	mieristici e, in genere, di servizi di natura sanitaria;	
	- gestione di centri di accoglienza per persone anziane auto-	
	sufficienti e non, anche con finalità turistico-terapeutiche	
	e/o del benessere fisico o mentale della persona, nonché ana-	
	loghe attività rivolte ai minori, ai giovani portatori di	
	4	

	handicap ed ai possibili utenti in posizione di "svantaggio"	
	fisico e/o psicologico.	
	5.2.2. Al fine del perseguimento dello scopo e dell'oggetto	
	sociale, la società potrà assumere appalti da Enti Pubblici	
	e/o privati, come anche stipulare accordi e convezioni con	
	Regioni, Province, Comuni e con ogni altro organismo pubblico	
	o privato anche nazionale e/o europeo purché nel rispetto	
	delle norme di legge in materia.	
	5.2.3. La società potrà, inoltre, fare adesione e partecipare	
	ad Enti, Associazioni di categoria, Associazioni, altre Coo-	
	perative, Consorzi, del mondo cooperativo e non, diretti a	
	consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevo-	
	larne gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito, ed in	
	genere l'attività della società; in generale, la società	
	potrà favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualisti-	
	che, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia	
	con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad	
	organismi ed Enti idonei.	
	5.2.4. Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e	
	quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa	
	potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento azienda-	
	le ai sensi della legge n. 59/1992 e successive modificazioni	
	e integrazioni. All'occorrenza, la Società potrà avvalersi	
	delle leggi agevolative e creditizie del settore e, comunque,	
	5	

	di tutte le provvidenze internazionali, comunitarie, naziona-	
	li e regionali utili per il conseguimento dell'oggetto socia-	
	le, anche ricorrendo a prestiti a breve, medio e lungo termi-	
	ne e concedendo per lo scopo, ove richieste, anche garanzie	
	ipotecarie sui beni della Società; la società cooperativa	
	potrà, dunque, per realizzare il proprio oggetto sociale, ri-	
	chiedere e ricevere finanziamenti, anche agevolati, contribu-	
	ti in conto capitale ed ogni altra tipologia di incentivo di	
	natura monetaria e/o reale.	
	5.2.5. In generale, ai fini del raggiungimento dello scopo	
	sociale, la società potrà compiere tutte le operazioni com-	
	merciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari	
	ritenute dall'amministrazione utili o necessarie ed in via	
	non prevalente potrà assumere, sia direttamente che indiret-	
	tamente, interessenze e partecipazioni in altre società od	
	imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al pro-	
	prio, nei limiti di cui all'art. 2361 c.c.; prestare avalli,	
	fidejussioni ed ogni altra garanzia anche reale ed anche a	
	favore di terzi; il tutto con esclusione dell'attività finan-	
	ziaria svolta nei confronti del pubblico, delle attività fi-	
	duciarie e delle attività non consentite dalla legge.	
	TITOLO III	
	MUTUALITA' PREVALENTE	
	Articolo 6. Mutualità prevalente	
	Ai sensi dell'art. 2514, comma 1, c.c., è fatto espresso di-	
	6	

	vieto:	
	- di distribuire i dividendi in misura superiore all'inter-	
	se massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sotto-	
	scrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti	
	rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	- di distribuire le riserve tra i soci cooperatori.	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Le clausole contenute nel presente articolo sono inderogabi-	
	li, e devono essere di fatto osservate ai fini della spettan-	
	za delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.	
	TITOLO IV	
	SOCI	
	Articolo 7. Soci cooperatori.	
	7.1. Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge.	
	7.2. Possono essere soci persone fisiche e/o persone giuridi-	
	che, queste ultime nei limiti previsti dalla legge e in par-	
	ticolare dell'art. 2522 c.c..	
	7.3. I soci cooperatori si distinguono in:	
	a) soci prestatori: prestano la propria attività lavorativa	
	7	

	nei confronti della società verso la corresponsione di una	
	remunerazione per l'attività svolta in favore della società,	
	nei limiti previsti dalla legge.	
	b) soci volontari: prestano la loro attività nei confronti	
	della società gratuitamente, esclusivamente per fini di soli-	
	darietà, senza ricevere remunerazione per l'attività svolta	
	in favore della società. Ai soci volontari potrà essere cor-	
	risposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenu-	
	te e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla co-	
	operativa sociale per la totalità dei soci. Il numero dei so-	
	ci volontari non può superare la metà del numero complessivo	
	dei soci. I soci volontari sono iscritti in un'apposita se-	
	zione del libro dei soci.	
	7.4. Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio	
	imprese in concorrenza con quella della società.	
	Articolo 8) Soci sovventori.	
	Nei limiti di legge possono essere ammessi anche soci sovven-	
	tori.	
	Articolo 9) Domanda di ammissione.	
	9.1. Chi intende essere ammesso come socio deve presentare	
	domanda scritta all'Organo amministrativo, domanda che deve	
	contenere:	
	a) l'indicazione del cognome e del nome, o della denomina-	
	zione, il luogo e la data di nascita, il domicilio o la resi-	
	denza, il codice fiscale del richiedente;	
	8	

	b) la categoria di socio cui il richiedente intende essere	
	iscritto;	
	c) l'attività lavorativa che intende svolgere nella società	
	d) l'attività al momento svolta da parte del richiedente,	
	le esperienze lavorative dello stesso, le competenze tecnico	
	professionali dal medesimo possedute ed ogni altra circostanza	
	che possa essere utile per valutare l'idoneità del richie-	
	dente a contribuire al perseguimento delle finalità e	
	dell'oggetto della presente società;	
	e) l'ammontare del capitale che il richiedente intende	
	sottoscrivere, che non potrà essere inferiore o superiore,	
	rispettivamente, al minimo o al massimo previsto dalla legge;	
	f) la dichiarazione di conoscere ed accettare il presente	
	statuto (ivi compresa l'eventuale clausola arbitrale che lo	
	statuto dovesse contenere), di attenersi ed osservare le nor-	
	me previste dallo statuto e dai regolamenti interni e di at-	
	tenersi ed osservare le deliberazioni legalmente adottate da-	
	gli organi della società.	
	9.2. L'organo amministrativo, verificati i requisiti di legge	
	e di cui al presente statuto, delibera sulle domande di am-	
	missione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e con l'attività svolta dalla società.	
	9.3. Ogni socio è iscritto in apposita sezione del libro soci	
	secondo la categoria di appartenenza.	
	9.4. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	9	

	all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, nel	
	libro dei soci.	
	9.5. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo	
	amministrativo deve motivare il diniego di ammissione e comu-	
	nicare la deliberazione di rigetto, unitamente alle motiva-	
	zioni, all'interessato, nei termini previsti dalla legge.	
	9.6. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non ac-	
	colte, se non appositamente convocata, in occasione della sua	
	prossima successiva convocazione.	
	9.7. Gli amministratori, nella relazione al bilancio, illu-	
	strano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	Articolo 10) Obblighi dei soci.	
	10.1. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge	
	e dal presente statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento del capitale sottoscritto, oltre all'even-	
	tuale sovrapprezzo stabilito, su proposta degli amministrato-	
	ri, dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, se-	
	condo i termini e le modalità stabilite dall'organo ammini-	
	strativo;	
	b) al versamento della tassa di ammissione, a titolo di rim-	
	borso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione,	
	10	

	secondo l'importo, i termini e le modalità stabilite dall'or-	
	gano amministrativo;	
	c) all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti in-	
	terni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali.	
	Articolo 11) Recesso del socio.	
	11.1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere	
	il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati mo-	
	tivi di ordine familiare o personale, di partecipare al rag-	
	giungimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stes-	
	sa.	
	11.2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società. Gli amministratori devono esami-	
	narla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussisto-	
	no i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne	
	immediata comunicazione a mezzo di raccomandata A/R al socio,	
	che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazio-	
	ne, può proporre opposizione innanzi il Tribunale (ovvero	
	all'Arbitro o al Collegio Arbitrale in presenza di una clau-	
	sola arbitrale nel presente statuto).	
	11.3. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	11	

	sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda. Ove la legge non disponga diversamente, per i	
	rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha ef-	
	fetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato	
	tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'e-	
	sercizio successivo. Tuttavia l'organo amministrativo potrà,	
	su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del	
	recesso con l'annotazione dello stesso sul libro dei soci.	
	11.4. Il recesso non può essere parziale.	
	Articolo 12) Esclusione.	
	12.1. Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, l'e-	
	sclusione del socio può aver luogo:	
	a) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la par-	
	tecipazione alla società;	
	b) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, 1° comma,	
	C.C.;	
	c) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dallo statuto, dal rap-	
	porto mutualistico, dai regolamenti approvati dall'Assemblea	
	dei soci, nonché dalle deliberazioni legalmente adottate da-	
	gli organi sociali;	
	d) per il socio che, previa intimazione da parte degli ammi-	
	nistratori, si renda moroso nel versamento del valore delle	
	quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti con-	
	tratti ad altro titolo verso la società;	
	12	

	e) per il socio che non sia più in grado di concorrere al	
	raggiungimento degli scopi sociali, non essendo più in grado	
	di prestare la propria attività lavorativa nei confronti del-	
	la società;	
	f) per il socio che svolga attività in effettiva concorrenza	
	con la società.	
	12.2. L'esclusione del socio è deliberata dagli amministratori. La delibera di esclusione, che deve essere motivata, è	
	comunicata agli interessati, senza indugio, a mezzo di lettera raccomandata A/R.	
	12.3. Qualora l'organo amministrativo deliberi l'esclusione	
	di un socio, quest'ultimo potrà, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione dell'esclusione, chiedere che sulla questione	
	si pronunci l'assemblea, la quale delibererà sull'esclusione,	
	se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione	
	12.4. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale (ovvero all'Arbitro o al Collegio Arbitrale in presenza di una clausola arbitrale nel presente statuto) nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	12.5. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Articolo 13) Morte del socio.	
	13.1. In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del	
	13	

	socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota	
	sulla base delle disposizioni dell'articolo seguente del pre-	
	sente statuto.	
	13.2. Ove uno o più eredi o legatari abbiano i requisiti per	
	la partecipazione alla società, gli stessi potranno subentra-	
	re nella partecipazione del socio defunto. Si applica l'art.	
	2534, 3° comma, c.c.	
	Articolo 14) Liquidazione della quota del socio uscente.	
	14.1. La liquidazione della quota sociale, eventualmente ri-	
	dotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale,	
	comprende il rimborso del capitale sottoscritto e versato e	
	l'eventuale sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel	
	patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento	
	gratuito del capitale.	
	14.2. La liquidazione della quota avviene sulla base del bi-	
	lancio di esercizio in cui si sono verificati il recesso,	
	l'esclusione o la morte del socio.	
	14.3. Il pagamento deve essere effettuato da parte della so-	
	cietà entro centottanta giorni dall'approvazione del	
	bilancio.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO - PARTECIPAZIONI SOCIALI	
	Articolo 15. Patrimonio della società. Capitale sociale.	
	15.1. Il Patrimonio della società è costituito:	
	- dal capitale sociale, che è variabile, ed è costituito dai	
	14	

	conferimenti dei soci.	
	- dalla riserva legale;	
	- dalle altre riserve indivisibili previste dalla legge e dal	
	presente statuto;	
	- dall'eventuale riserva da sovrapprezzo quote;	
	- dall'eventuale riserva costituita con versamenti a fondo	
	perduto dei soci;	
	- dagli altri fondi e riserve eventualmente previsti dalla	
	legge.	
	15.2. Il capitale sociale è variabile ed è diviso in parteci-	
	pazioni ai sensi di legge.	
	15.3. L'ammissione di nuovi soci non comporta modifica	
	dell'atto costitutivo.	
	15.4. Il valore nominale delle quote non può essere inferiore	
	nè superiore ai limiti previsti dalla legge.	
	15.5. Il capitale potrà essere aumentato anche con conferi-	
	menti di beni in natura e, in generale, con il conferimento	
	di ogni elemento patrimoniale consentito dalla legge.	
	15.6. Le riserve sono indivisibili e non possono essere ri-	
	partite tra i soci nè durante la vita della società, nè al	
	momento del suo scioglimento.	
	Articolo 16. Finanziamenti soci.	
	16.1. La società potrà ricevere dai soci finanziamenti con	
	obbligo di rimborso, nel rispetto delle disposizioni di legge	
	in materia, ed in particolare di quelle sulla raccolta del	
	15	

	risparmio.	
	16.2. I finanziamenti effettuati dai soci saranno infruttife-	
	ri di interessi.	
	Articolo 17. Trasferibilità delle quote.	
	17.1. Le quote dei soci non possono essere cedute con effetto	
	verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli am-	
	ministratori.	
	17.2. Il socio che intende trasferire la propria quota deve	
	darne comunicazione agli amministratori con lettera raccoman-	
	data, fornendo, in relazione all'aspirante acquirente, le in-	
	dicazioni di cui al precedente art. 9 dello statuto, con par-	
	ticolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.	
	17.3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione	
	deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ri-	
	cevimento della richiesta.	
	17.4. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire	
	la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel li-	
	bro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	17.5. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione de-	
	ve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro sessan-	
	ta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre	
	opposizione al Tribunale (ovvero all'Arbitro o al Collegio	
	Arbitrale in presenza di una clausola arbitrale nel presente	
	statuto).	
	16	

	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Articolo 18. Decisioni dei soci.	
	18.1. I soci:	
	a) approvano il bilancio sociale, redatto dall'organo ammini-	
	strativo in conformità alle disposizioni di legge;	
	b) deliberano sulla destinazione degli utili e sulla attribu-	
	zione dei ristorni;	
	c) nominano gli amministratori;	
	d) procedono all'eventuale nomina dell'organo di controllo	
	e/o del revisore;	
	e) determinano il compenso degli amministratori e dei sindaci	
	e/o del revisore, questi ultimi se nominati;	
	f) approvano i regolamenti interni, con le maggioranze previ-	
	ste per le modifiche dell'atto costitutivo;	
	g) deliberano sulle modificazioni dell'atto costitutivo e del	
	presente statuto;	
	h) deliberano sulla responsabilità degli amministratori;	
	i) decidono sulle altre materie riservate loro dalla legge e	
	dal presente statuto.	
	18.2. Le decisioni dei soci sono adottate mediante delibera-	
	zione assembleare, ovvero, nei casi consentiti dalla legge,	
	anche mediante consultazione scritta o sulla base del consen-	
	so espresso per iscritto secondo quanto previsto al successi-	
	vo articolo 20 del presente statuto.	
	17	

	18.3. Le decisioni dei soci, prese in conformità della legge	
	e del presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se as-	
	senti, dissenzienti o astenuti.	
	Articolo 19. Assemblea dei soci.	
	19.1. Convocazione dell'assemblea.	
	19.1.1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo	
	nei casi previsti dalla legge e ogniqualvolta l'organo ammi-	
	nistrativo lo giudichi opportuno.	
	19.1.2. L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve es-	
	sere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale oppure, ricorrendo i presupposti di	
	legge, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale. In questi casi l'organo amministrativo segnala ai	
	sensi di legge le ragioni della dilazione.	
	19.1.3. L'assemblea può essere convocata, oltre che nella se-	
	de sociale, anche altrove, purchè in Italia, in Svizzera, o	
	in altri paesi dell'Unione Europea.	
	19.1.4. L'assemblea è convocata mediante avviso da inviarsi a	
	mezzo lettera raccomandata (anche a mano), telefax o messag-	
	gio di posta elettronica all'indirizzo, numero di fax od in-	
	dirizzo di posta elettronica (purchè, nel caso di telefax o	
	di posta elettronica sia espressamente comunicato dai soci il	
	numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica cui inviare	
	la comunicazione) risultanti dal libro dei soci, almeno otto	
	giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero, se in-	
	18	

	viato successivamente, che sia comunque ricevuto almeno cin-	
	que giorni prima del giorno dell'adunanza. Nell'avviso devono	
	essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e	
	l'elenco delle materie da trattare, nonchè giorno, luogo ed	
	ora dell'eventuale seconda convocazione, che potrà essere an-	
	che il giorno successivo alla prima.	
	19.1.5. In ogni caso le deliberazioni dell'assemblea si in-	
	tendono adottate quando ad essa partecipa l'intero capitale	
	sociale e tutti gli amministratori e membri dell'organo di	
	controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno	
	si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	19.2. Voto e deleghe.	
	19.2.1. Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che ri-	
	sultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei	
	soci.	
	19.2.2. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia	
	il valore della quota di partecipazione dallo stesso possedu-	
	ta.	
	19.2.3. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'as-	
	semblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ad	
	altro socio. Nessuno può rappresentare per delega più di die-	
	ci altri soci aventi diritto di voto. La delega non può esse-	
	re rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	19.2.4. Se la delega viene conferita per la singola assemblea	
	ha effetto anche per la seconda convocazione.	
	19	

	19.2.5. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la re-	
	golarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di in-	
	tervento all'assemblea.	
	19.3. Presidenza dell'assemblea.	
	19.3.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio	
	di amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedi-	
	mento, da altra persona eletta dall'assemblea, anche non so-	
	cio.	
	19.3.2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segre-	
	tario nominato dall'assemblea. Non è necessaria la nomina di	
	un segretario allorchè il verbale è redatto da notaio.	
	19.3.3. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità	
	della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione	
	dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risulta-	
	ti delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve es-	
	sere dato conto nel verbale. Nel verbale sono altresì rias-	
	sunte le dichiarazioni dei soci che ne abbiano fatto richie-	
	sta.	
	19.4. Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.	
	L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condi-	
	zione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi	
	di buona fede e di parità di trattamento. In particolare, a	
	condizione che:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo	
	20	

	del proprio ufficio di presidenza, e disponendo degli stru-	
	menti e dei mezzi di volta in volta ritenuti più opportuni,	
	di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenu-	
	ti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e pro-	
	clamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti;	
	- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
	tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video colle-	
	gati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno	
	affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove	
	saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.	
	19.5. Maggioranze assembleari.	
	19.5.1. L'assemblea dei soci, in prima convocazione, è rego-	
	larmente costituita quando siano presenti o rappresentati la	
	maggioranza dei voti dei soci aventi diritto di voto.	
	L'assemblea dei soci, in seconda convocazione, è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto di voto.	
	L'assemblea dei soci delibera a maggioranza assoluta dei voti	
	rappresentati in assemblea.	
	21	

	19.5.2. Nelle deliberazioni di cui all'art. 2479, 2° comma,	
	nn. 4 e 5 (quindi: i. modificazioni dell'atto costitutivo;	
	ii. decisioni di compiere operazioni che comportino una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o dei diritti	
	dei soci), l'assemblea dei soci, sia in prima che in seconda	
	convocazione, è regolarmente costituita e delibera a maggio-	
	ranza assoluta dei voti spettanti ai soci.	
	19.5.3. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge	
	o del presente statuto che, per particolari decisioni, ri-	
	chiedono diverse specifiche maggioranze.	
	19.6. Verbale assembleare.	
	19.6.1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da	
	verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal	
	notaio.	
	19.6.2. Nei casi previsti dalla legge o quando l'assemblea lo	
	ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio.	
	19.6.3. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed e-	
	ventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti;	
	deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle vota-	
	zioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazio-	
	ne dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale	
	devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro di-	
	chiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	19.6.4. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei	
	tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi	
	22	

	di deposito o di pubblicazione.	
	Articolo 20. Decisioni dei soci in forma extra assembleare.	
	20.1. Le decisioni dei soci, con esclusione dei casi per i	
	quali la legge prescrive il procedimento assembleare, possono	
	essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base	
	del consenso espresso per iscritto a condizione che siano ri-	
	spettati i principi di buona fede e di parità di trattamento	
	dei soci. In particolare a condizione che:	
	- ad ogni socio sia consentito di partecipare alla decisione	
	e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, siano	
	informati della decisione da assumere;	
	- sia rispettato il diritto dei soci, degli amministratori e	
	di tutti i soggetti a ciò legittimati per legge o statuto di	
	richiedere, alle condizioni di legge, che la decisione sia a-	
	dottata mediante delibera assembleare;	
	- dai documenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza	
	l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stes-	
	sa;	
	- sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti	
	agli atti della società e la trascrizione della decisione nel	
	libro delle decisioni dei soci, con l'indicazione della data	
	in cui essa si è perfezionata e in cui è stata trascritta.	
	20.2. Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazio-	
	ne scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto,	
	le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti spet-	
	23	

	tanti ai soci (fermo restando il diritto di tutti i soci di	
	concorrere alla decisione), salvo che la legge richieda mag-	
	gioranze più elevate.	
	Articolo 21. Organo amministrativo.	
	21.1. L'amministrazione della società è affidata ad un organo	
	collegiale formato da almeno tre soggetti.	
	21.2. Alle cooperative di cui all'articolo 2519, secondo com-	
	ma, si applica la disposizione prevista dall'articolo 2383,	
	secondo comma del codice civile.	
	Articolo 22. Amministratori. Durata di carica, revoca e ces-	
	sazione.	
	22.1. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta	
	tra i soci cooperatori, ovvero tra le persone indicate dai	
	soci cooperatori persone giuridiche. Fermo restando quanto	
	sopra, gli altri amministratori possono essere anche non soci.	
	22.2. Gli amministratori durano in carica per il periodo de-	
	terminato dai soci al momento della nomina, nei limiti previ-	
	sti dalla legge.	
	22.3. Qualora i soci non stabiliscano la durata della carica	
	degli amministratori, essi si intendono nominati per tre e-	
	sercizi.	
	22.4. Gli amministratori sono rieleggibili.	
	22.5. L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne	
	comunicazione scritta agli altri amministratori. La rinuncia	
	ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza degli	
	24	

	amministratori o, in caso contrario, dal momento in cui la	
	maggioranza degli amministratori si è ricostituita in seguito	
	all'accettazione dei nuovi amministratori.	
	22.6. La cessazione degli amministratori per scadenza del	
	termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo ammini-	
	strativo è stato ricostituito.	
	22.7. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più	
	amministratori (purché non rappresentino la metà degli ammi-	
	nistratori in caso di numero pari o la maggioranza degli	
	stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a so-	
	stituirli; gli amministratori così nominati restano in carica	
	sino alla prossima assemblea.	
	22.8. Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consi-	
	glieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stes-	
	si, in caso di numero dispari, decade l'intero organo ammini-	
	strativo. In caso di decadenza dell'organo amministrativo,	
	gli altri consiglieri devono, senza indugio, sottoporre alla	
	decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo;	
	nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordina-	
	ria amministrazione.	
	Articolo 23. Cause di ineleggibilità degli amministratori.	
	Non possono essere nominati alla carica di amministratori e,	
	se nominati, decadono:	
	a) coloro che sono stati interdetti o inabilitati;	
	b) i soggetti falliti;	
	25	

	c) coloro che sono stati condannati ed una pena che com-	
	porti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o	
	l'incapacità di esercitare uffici direttivi.	
	Articolo 24. Consiglio di amministrazione.	
	24.1. Forme delle decisioni.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate	
	mediante deliberazione collegiale, ovvero, nei casi consenti-	
	ti dalla legge, anche mediante consultazione scritta o sulla	
	base del consenso espresso per iscritto, sulla base di quanto	
	previsto al successivo comma 24.7 del presente statuto.	
	24.2. Presidente e vice presidente.	
	24.2.1. Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi	
	membri il presidente, se non vi abbiano già provveduto i soci.	
	24.2.2. Il consiglio di amministrazione potrà nominare il vi-	
	ce presidente.	
	24.2.3. Il consiglio di amministrazione potrà nominare anche	
	un segretario scelto anche fra le persone estranee al consi-	
	glio.	
	24.3. Amministratori delegati.	
	24.3.1. Il consiglio di amministrazione può delegare proprie	
	attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei	
	suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti, congiun-	
	tamente o disgiuntamente.	
	24.3.2. Nel caso di consiglio di amministrazione formato da	
	due membri, lo stesso decade in caso di disaccordo sulla re-	
	26	

	voca del consigliere delegato.	
	24.4. Convocazione del consiglio di amministrazione.	
	24.4.1. Il consiglio di amministrazione si raduna, anche in	
	luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, in Sviz-	
	zera o in altri paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che	
	il presidente lo giudica opportuno o ne è fatta richiesta per	
	iscritto da due dei suoi membri.	
	24.4.2. La convocazione è fatta dal presidente mediante let-	
	tera, telefax, o e-mail da farsi pervenire a tutti gli ammi-	
	nistratori ed a tutti i membri dell'organo di controllo, se	
	nominati, almeno tre giorni prima della riunione; in caso di	
	urgenza, con lettera, telefax, o e-mail, da farsi pervenire	
	almeno ventiquattro ore prima della riunione.	
	24.4.3. Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione,	
	quando intervengano tutti i consiglieri in carica ed i mem-	
	bri dell'organo di controllo, se nominati.	
	24.5. Presidenza del consiglio di amministrazione - Interven-	
	to.	
	24.5.1. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono	
	presiedute dal presidente; in caso di sua assenza o impedi-	
	mento dal vice presidente, ove nominato; in caso di assenza o	
	impedimento del vice presidente, dall'amministratore più an-	
	ziano di permanenza in carica.	
	24.5.2. L'intervento alle riunioni del consiglio di ammini-	
	27	

	strazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunica-	
	zione, con l'ausilio delle relative tecnologie, senza che sia	
	richiesta la contemporanea presenza fisica dei consiglieri	
	nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti	
	possano essere identificati dal presidente e da tutti gli al-	
	tri intervenuti, che sia loro consentito seguire la discus-	
	sione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli	
	argomenti affrontati, che sia loro consentito lo scambio di	
	documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto so-	
	pra ne venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi	
	tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo	
	in cui si trovano necessariamente il presidente ed il segre-	
	tario della riunione, onde consentire la stesura e la sotto-	
	scrizione del verbale.	
	24.6. Maggioranze.	
	24.6.1. Il consiglio di amministrazione è validamente costi-	
	tuito se è presente la maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	24.6.2. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione so-	
	no adottate a maggioranza assoluta dei presenti.	
	24.7. Consenso scritto - consultazione scritta.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, nei limiti	
	previsti dalla legge, possono essere adottate anche mediante	
	consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per	
	iscritto a condizione che siano rispettati i principi di buo-	
	28	

	na fede e di parità di trattamento degli amministratori. In	
	particolare a condizione che:	
	- ad ogni amministratore sia consentito di partecipare alla	
	decisione, e i membri dell'organo di controllo, se nominati,	
	siano informati della decisione da assumere;	
	- nessun amministratore si opponga, richiedendo che la deci-	
	sione sia adottata mediante delibera collegiale;	
	- dai documenti sottoscritti dagli amministratori risulti con	
	chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso	
	alla stessa;	
	- sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti	
	agli atti della società e la trascrizione della decisione nel	
	libro delle decisioni degli amministratori, con l'indicazione	
	della data in cui essa si è perfezionata e in cui è stata	
	trascritta.	
	Per la validità delle decisioni degli amministratori assunte	
	ai sensi del presente articolo 24.7 è comunque necessario il	
	voto favorevole della maggioranza degli amministratori in ca-	
	rica.	
	Articolo 25. Poteri dell'organo amministrativo.	
	25.1. All'organo amministrativo spettano tutti i più ampi po-	
	teri per la gestione ordinaria e straordinaria della società	
	con facoltà di compiere, senza limitazione, tutti gli atti	
	ritenuti opportuni per il perseguimento dell'oggetto sociale.	
	25.2. In sede di nomina, possono essere previsti da parte dei	
	29	

	soci limitazioni ai poteri di gestione degli amministratori.	
	Articolo 26. Direttori, institori e procuratori.	
	L'organo amministrativo potrà nominare e revocare direttori,	
	institori e procuratori per determinati atti o categorie di	
	atti.	
	Articolo 27. Compensi degli amministratori.	
	27.1. All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spe-	
	se sostenute per ragioni del suo ufficio.	
	27.2. L'assemblea potrà assegnare all'organo amministrativo	
	un'indennità annua nonchè deliberare l'istituzione a favore	
	degli amministratori di un'indennità di fine mandato determi-	
	nandone la misura percentuale in rapporto ai compensi loro	
	spettanti ai sensi di quanto previsto dal presente articolo	
	dello statuto sociale.	
	Articolo 28. Rappresentanza della società.	
	Il presidente del consiglio di amministrazione, il vice pre-	
	sidente del consiglio di amministrazione, ove nominato, in	
	caso di assenza o impedimento del presidente del consiglio di	
	amministrazione, e, nei limiti della delega, gli amministra-	
	tori delegati, ove nominati, rappresentano legalmente la so-	
	cietà verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere	
	azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado	
	ed in qualunque sede anche per giudizi di cassazione e revo-	
	cazione.	
	Articolo 29. Organo di controllo e revisore.	
	30	

	29.1. Nei casi in cui è obbligatorio per legge, ovvero nel	
	caso in cui si decida la loro nomina in via facoltativa, i	
	soci procedono alla nomina dell'organo di controllo e/o del	
	revisore.	
	29.2. L'organo di controllo è costituito, a scelta dei soci	
	in sede di nomina, da un solo membro effettivo ovvero da un	
	Collegio sindacale composto di tre membri effettivi e di due	
	supplenti.	
	29.3. In ogni caso di nomina dell'organo di controllo, obbli-	
	gatoria o facoltativa, all'organo di controllo (anche mono-	
	cratico) si applicano le norme dettate in tema di società per	
	azioni, cui si fa rinvio anche per competenze, funzioni e po-	
	teri.	
	29.4. L'organo di controllo (sindaco unico o collegio sinda-	
	cale) esercita anche la revisione legale dei conti, salvo che	
	i soci non decidano di affidare la revisione legale ad un re-	
	visore (persona fisica) ovvero ad una società di revisione,	
	cui si applicano le norme dettate in tema di società per a-	
	zioni.	
	TITOLO VII	
	ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO	
	Articolo 30. Esercizi sociali.	
	Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre	
	di ogni anno.	
	Articolo 31. Bilancio.	
	31	

	31.1. Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo provvederà, in conformità alle disposizioni di legge, alla formazione del bilancio.	
	31.2. Una copia del bilancio, come pure delle relazioni dell'amministratore unico o del consiglio di amministrazione, saranno tenute a disposizione dei soci presso la sede legale della società per un periodo di quindici giorni antecedenti alla data stabilita per la decisione dei soci e fino all'approvazione del bilancio.	
	TITOLO VIII	
	UTILI	
	Art. 32. Utili	
	32.1. Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.	
	32.2. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.	
	32.3. L'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2545-quinquies, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del primo e secondo comma.	
	TITOLO IX	
	RISTORNI	
	Articolo 33) Ristorni.	
	32	

	L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, deli-	
	berare - su proposta degli amministratori - la ripartizione	
	di ristorni ai soci cooperatori in proporzione alla quantità	
	ed alla qualità degli scambi mutualistici effettivamente rea-	
	lizzati.	
	Più precisamente, la ripartizione del ristorno avverrà in ba-	
	se a quanto previsto da apposito regolamento, da approvarsi	
	ai sensi dell'articolo 2521, codice civile, e che l'organo	
	amministrativo avrà cura di predisporre sulla base dei se-	
	guenti criteri, considerati singolarmente o combinati fra lo-	
	ro:	
	a) le ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno;	
	b) la qualifica e professionalità del socio;	
	c) i compensi erogati;	
	d) il periodo di permanenza nella società;	
	e) la tipologia del rapporto di lavoro;	
	f) la produttività.	
	In generale, l'ammontare complessivo dei ristorni non può ec-	
	cedere il valore dell'avanzo di gestione che la cooperativa	
	ha conseguito nell'esercizio dell'attività svolta con i soci	
	cooperatori.	
	La distribuzione dei ristorni é rimessa alla discrezionalità	
	dell'assemblea, che delibera anche tenendo conto delle esi-	
	genze finanziarie e di efficienza della gestione sociale; il	
	socio cooperatore non ha quindi un diritto soggettivo al ri-	
	33	

	storno, e diviene creditore della società solo a seguito del-	
	l'approvazione della delibera assembleare che eventualmente	
	deliberi la distribuzione dei ristorni medesimi.	
	TITOLO X	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 34. Scioglimento.	
	34.1. La società si scioglie per le cause previste dalla leg-	
	ge.	
	34.2. In caso di scioglimento della società, l'intero patri-	
	monio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i divi-	
	dendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione.	
	34.3. In generale, lo scioglimento è regolato dalle norme di	
	legge <i>pro tempore</i> vigenti.	
	TITOLO XI	
	CLAUSOLA ARBITRALE	
	Articolo 35. Clausola arbitrale.	
	35.1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti socia-	
	li, comprese quelle relative alla validità delle delibere as-	
	sembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la so-	
	cietà, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci,	
	da o contro il revisore, da o contro i liquidatori saranno	
	risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Came-	
	ra Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano.	
	34	

36 di 37

37 di 37